

La [legge 29 ottobre 2016, n. 199](#), Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, è volta a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura.

Sanzioni penali e misure patrimoniali. Chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e chiunque utilizzi, assumi o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato (*si punisce pertanto non solo il caporale ma anche il datore di lavoro*); se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato (*art. 1, che modifica l'art. 603-bis del codice penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che presuppone comunque la messa in atto di comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori*); la pena viene diminuita da un terzo a due terzi *per chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*. In caso di condanna è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la *confisca* delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato (*art. 2*); il giudice dispone, in luogo del sequestro, il *controllo giudiziario dell'azienda* presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale (*art. 3*);

Risorse per il Fondo anti-tratta. E' prevista l'assegnazione del Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; le risorse del fondo vengono anche destinate all'*indennizzo delle vittime del reato di caporalato* (*art. 7*);

Rete del lavoro agricolo di qualità. E' potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità (registro cui sono iscritte le imprese agricole che non hanno riportato condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale) sotto vari aspetti, come l'integrazione del catalogo dei reati ostativi all'iscrizione e il fatto che le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive. Viene prevista anche l'aggiunta di due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità e l'adesione (attraverso la stipula di apposite convenzioni), di altri tipi di enti, così come la modifica della composizione della cabina di regia che presiede la Rete, alla quale sono assegnati ulteriori compiti. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli e l'attuazione del libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo (*art. 8*);

Contratti. Nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (*art. 10*).

Per ulteriori approfondimenti consulta il [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.